REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/35 DEL 15.07.2026

Oggetto: **Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo. Aggiornamento criteri di accesso alla misura e approvazione nuove linee guida.**

L'Assessora dei Trasporti riferisce che l'articolo 119, comma 6, della Costituzione, introdotto con la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

In attuazione di tale principio, l'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno specifico fondo per garantire un sistema di collegamenti aerei completo ed efficace da e per la Sicilia e la Sardegna.

L'Assessora dei Trasporti ricorda che il decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2023, n. 241, entrato in vigore il 21 ottobre 2023, ha definito i criteri generali per l'utilizzo del fondo, individuando negli "aiuti a carattere sociale" di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 lo strumento più idoneo a mitigare i costi del trasporto aereo per i residenti nelle regioni insulari remote.

Il decreto interministeriale n. 241 del 2023 prevede di attuare tale misura mediante un contributo sociale concesso in forma di rimborso sul prezzo del biglietto aereo, fino al 100% del costo e comunque non eccedente l'importo effettivamente sostenuto (tasse e oneri inclusi), in favore dei cittadini residenti in Sicilia e Sardegna per i collegamenti tra le Isole e gli aeroporti situati nello Spazio economico europeo.

L'Assessora dei Trasporti richiama le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 44/15 del 14 dicembre 2023, con la quale è stato dato avvio ad una fase sperimentale della misura relativa agli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, rivolta, in prima applicazione, esclusivamente a beneficiari giovani fino al compimento del 26° anno di età e persone "over 65". Tale deliberazione ha approvato le Linee guida iniziali e previsto la realizzazione, in collaborazione con la Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, della piattaforma telematica "SardegnaTrasporti", per la gestione dell'istruttoria e dell'erogazione dei rimborsi da parte dei comuni sardi.

Successivamente, considerato lo scarso assorbimento delle risorse a disposizione, la deliberazione della Giunta regionale n. 22/8 del 28 giugno 2024, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie

aeree" (2014/C 99/03) per le regioni remote insulari, ha aggiornato gli indirizzi per la fase sperimentale, estendendo il beneficio, a partire dal 1° luglio 2024, a tutti i cittadini residenti in Sardegna e semplificando le condizioni di accesso. Con la stessa deliberazione è stata, inoltre, unificata al 31.3.2025 la scadenza per la presentazione di tutte le istanze relative ai voli del periodo sperimentale (14.12.2023 - 31.12.2024), così da agevolare la partecipazione alla misura.

Con la successiva deliberazione n. 4/30 del 22 gennaio 2025, la Giunta regionale ha disposto l'estensione temporale della misura oltre il 2024 senza soluzione di continuità, prevedendo la prosecuzione a regime negli anni successivi. In tale sede si è confermato che la presentazione delle domande di rimborso deve essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, nei limiti del fondo disponibile.

Prosegue l'Assessora, evidenziando che, sebbene l'utilizzo della misura sia notevolmente aumentato dopo l'ampliamento della platea di beneficiari, permangono margini di miglioramento al fine di garantirne una maggior diffusione. In particolare, ravvisa l'opportunità di ampliare ulteriormente l'accessibilità e rafforzare l'intensità dell'aiuto, così da ridurre il costo effettivo a carico dell'utente.

In linea con l'impostazione prevista nelle precedenti deliberazioni, il contributo mira a riportare il costo effettivamente sostenuto dai residenti ad un valore comparabile alla media delle tariffe applicate in continuità territoriale.

A tale fine, richiamando l'avvenuta diminuzione delle tariffe di continuità territoriale aerea determinata dal nuovo decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 213, di imposizione degli oneri, l'Assessora dei Trasporti propone, a far data dal 1° luglio 2026, di ridurre la soglia minima di spesa per l'accesso alla misura e incrementare la percentuale di contributo, in coerenza con il citato quadro normativo di riferimento e compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2026, pari ad euro 4.437.963.

L'Assessora prosegue, pertanto, illustrando i criteri di concessione dell'aiuto per i voli effettuati a partire dal 1° luglio 2026, dettagliatamente riportati nelle linee guida allegate alla presente deliberazione:

a) la soglia minima di spesa ammissibile per ogni singola tratta è ridotta da euro 100 a euro 80;
b) la percentuale di rimborso sul prezzo del biglietto per ciascuna tratta viene incrementata dal 25% al 40%;
c) il tetto massimo del contributo annuale per utente è fissato in euro 1.500.

L'applicazione congiunta dei criteri sopraindicati non può determinare, in ogni caso, un costo a carico del passeggero per ogni singola tratta inferiore ad euro 60, quale soglia minima inderogabile del prezzo effettivamente sostenuto al netto del contributo.

L'Assessora evidenzia, altresì, che l'esperienza applicativa maturata nella gestione della misura ha fatto emergere talune casistiche operative non puntualmente disciplinate dalle Linee guida originarie. Per tali fattispecie, si è ritenuto opportuno acquisire specifici chiarimenti interpretativi dal Ministero competente, al fine di garantire la corretta attuazione dell'intervento e l'uniformità dei comportamenti amministrativi.

In particolare, l'Assessora riferisce che l'Assessorato regionale dei Trasporti ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicazioni circa l'ammissibilità dei viaggi aerei articolati su più voli (prenotazioni multiple) con scali intermedi, anche nel caso in cui i singoli voli fossero operati da diversi vettori aerei e/o in regime di continuità territoriale (OSP).

Con i chiarimenti forniti, il Ministero ha precisato che i collegamenti articolati su più voli sono da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio, come un unico collegamento (e/o unica tratta), anche qualora i relativi biglietti aerei siano contraddistinti da differenti codici di prenotazione, purché il tempo di permanenza nello scalo aereo tra un volo ed il successivo abbia una durata massima di 24 ore.

Al contempo, lo stesso Ministero ha confermato l'orientamento già espresso in merito alla non riconoscibilità del contributo su tratte soggette a "oneri di servizio pubblico", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 241 del 2023. Ne consegue che il costo dei voli nell'ambito della continuità territoriale deve essere escluso dal calcolo dell'importo rimborsabile, a prescindere dall'effettiva fruizione su tali voli, da parte del passeggero, della tariffa riservata ai residenti.

Pertanto, l'Assessora evidenzia la necessità di disciplinare le fattispecie nelle quali il titolo di viaggio sia stato acquistato a fronte di un corrispettivo unitario riferito a un itinerario comprendente più tratte aeree, incluse tratte operate in regime di continuità territoriale. In tali ipotesi, al fine di determinare correttamente l'importo ammissibile al contributo, si rende necessario procedere allo scorporo del costo riferibile ai voli soggetti a "oneri di servizio pubblico", che devono essere esclusi dal calcolo del rimborso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 241 del 2023.

A tal riguardo, prosegue l'Assessora, la quota da scorporare, perché imputabile alla tratta in continuità territoriale, sarà determinata sulla base della tariffa applicabile ai residenti in regime di OSP, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della tariffa residente.

Per quanto attiene al calcolo della quota da scorporare, in considerazione delle difficoltà connesse all'individuazione della quota di spesa effettivamente imputabile alla tratta operata in regime di continuità territoriale, e per esigenze di semplificazione amministrativa, lo scorporo sarà effettuato sulla base delle tariffe massime applicabili ai residenti (TAM residenti), disciplinate, a seconda del periodo di fruizione del volo, nei rispettivi allegati tecnici dei decreti ministeriali 25 novembre 2021, n. 466, e 9 settembre 2025, n. 213, come dettagliatamente indicate nelle Linee guida allegate.

L'Assessora precisa che la quota parte di spesa imputabile alle tratte operate in regime di "oneri di servizio pubblico" verrà considerata ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'ammissibilità della domanda e sarà successivamente scorporata dalla base del calcolo del contributo. Resta ferma, ai fini della determinazione dell'importo concedibile, una quota minima di spesa a carico del beneficiario, pari a euro 60, secondo le modalità precedentemente descritte.

La presentazione delle istanze relative alla fattispecie dei voli con scalo di cui sopra, sarà consentita retroattivamente per i viaggi effettuati a partire dal 1° luglio 2024. La scadenza per la presentazione di tali istanze è posta al 31 marzo 2027, in coincidenza con la scadenza prevista per le istanze concernenti i viaggi effettuati nell'annualità 2026. Per tali istanze, ai fini della determinazione del contributo, si applicano le soglie e le regole vigenti in relazione al periodo di effettuazione del volo:

1. per i voli effettuati dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2026, soglia di spesa minima pari a euro 100 e rimborso pari al 25% della spesa;
2. per i voli effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, soglia di spesa minima pari a euro 80 e rimborso sino al 40% della spesa.

L'Assessora evidenzia, altresì, la necessità di procedere al formale recepimento delle suddette indicazioni ministeriali, mediante l'integrazione delle Linee guida della misura, al fine di garantire che l'erogazione del contributo regionale prosegua in piena conformità al vigente quadro normativo e regolamentare.

Dal punto di vista operativo, l'Assessora fa presente che l'attuale modalità di trasferimento delle risorse ai comuni prevede l'erogazione di un primo acconto, pari al 60% delle risorse complessivamente disponibili per l'anno di riferimento, ripartito tra gli enti sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Acquisiti i dati relativi all'utilizzo delle risorse nella prima applicazione della misura in oggetto, l'Assessora propone, a partire dall'anno 2027, di ripartire le somme da erogare ai comuni secondo i seguenti criteri:

- 60% del fondo sulla base dell'andamento storico di assorbimento delle risorse;
- 40% del fondo in relazione alla popolazione residente, come riscontrabile dall'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile.

Ai fini dell'erogazione, si prevede che le risorse assegnate a ciascun comune siano corrisposte mediante:

1) un primo acconto, pari al 70% dell'importo complessivamente spettante;
2) una seconda quota, pari al 20%, da erogarsi qualora il comune abbia registrato una spesa teorica almeno pari all'80% del primo acconto;
3) il saldo finale, pari al 10%, da corrispondersi sulla base degli esiti delle verifiche relative alle eventuali disponibilità residue.

Contestualmente, qualora alcuni comuni manifestino l'esigenza di accedere a ulteriori risorse, si procederà, ove possibile, a compensazioni tra enti, mediante il recupero e la riassegnazione delle somme eccedenti, a favore dei comuni che evidenziano maggiori fabbisogni.
Inoltre, rappresenta che le modifiche apportate alla misura comportano la necessità di un conseguente adeguamento della piattaforma informatica "SardegnaTrasporti".
L'Assessora evidenzia, infine, come, ai fini del conseguimento degli effetti attesi dalle modifiche introdotte, risulti opportuno operare un'adeguata campagna di comunicazione, opportunamente strutturata, finalizzata sia a dare ampia diffusione all'iniziativa nella sua nuova configurazione, sia a rafforzare il livello di conoscenza della misura da parte dei cittadini.
Tutto ciò premesso, l'Assessora dei Trasporti propone di aggiornare le direttive emanate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 44/15 del 14 dicembre 2023, n. 22/8 del 28 giugno 2024 e n. 4 /30 del 22 gennaio 2025, al fine di recepire i nuovi criteri di accesso alla misura e le interpretazioni applicative nel frattempo adottate, rendendo tali Linee guida maggiormente funzionali a garantire un'attuazione uniforme della misura sull'intero territorio regionale, che, così come modificate, sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/35
DEL 15.07.2026

L'Assessora riferisce che sulla presente proposta, e il relativo allegato, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali in data 2 luglio 2026, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri per la misura relativa agli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, cosi come definiti in premessa;
- di modificare, pertanto, con riferimento a tutti i voli effettuati dal 1° luglio 2026, i seguenti parametri e criteri di concessione dell'aiuto, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili:

a) la soglia minima di spesa ammissibile per ogni singola tratta è ridotta da euro 100 a euro 80;
b) la percentuale di rimborso sul prezzo del biglietto per ciascuna tratta viene aumentata dal 25% al 40%;
c) il tetto massimo del contributo annuale e per utente è pari a euro 1.500;

- di prevedere che l'applicazione congiunta dei criteri sopraindicati non possa determinare, in ogni caso, un costo a carico del passeggero inferiore a euro 60, quale soglia minima inderogabile del prezzo effettivamente sostenuto al netto del contributo;
- di recepire le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilendo che gli itinerari da o per la Sardegna composti da più voli in prosecuzione costituiscano un unico collegamento ammissibile all'aiuto, anche qualora i relativi biglietti aerei siano contraddistinti da differenti codici di prenotazione, purché il tempo di permanenza nello scalo aereo tra un volo ed il successivo abbia una durata massima di 24 ore;
- di dare atto che, nei casi di cui al punto precedente, ai fini del calcolo del contributo, il prezzo del biglietto deve essere considerato al netto degli importi riferibili alle tratte operate in regime di "oneri di servizio pubblico" (OSP), ai sensi del decreto interministeriale n. 241 del 2023, con l'esclusione del relativo costo, determinato sulla base delle tariffe aeree massime applicabili ai residenti (TAM residenti), di cui al par. 3.3.1, dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 466 del 2021 e al par. 3.3.1.1, lett. A, dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 213 del 2025,

dalla spesa ammissibile, fermo restando il suo concorso al raggiungimento della soglia minima di accesso;

- di confermare, quale termine ordinario per la presentazione delle domande di rimborso relative a voli fruiti nel 2026 e nelle annualità successive, il 31 marzo 2027;
- di individuare, per la presentazione delle istanze relative alla fattispecie dei voli con scalo, il termine del 31 marzo 2027 per tutti i voli effettuati a partire dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026, con applicazione delle soglie e delle regole vigenti in relazione al periodo di effettuazione del volo, come dettagliatamente indicate nelle Linee guida allegate;
- di demandare all'Assessorato dei Trasporti l'adozione dei conseguenti atti attuativi;
- di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, le previsioni della deliberazione n. 22 /8 del 28 giugno 2024, nonché le relative Linee guida, che, così come modificate, sono allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'adeguamento della piattaforma "SardegnaTrasporti", necessario per l'attuazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione;
- di dare avvio, con il supporto del Servizio comunicazione istituzionale della Direzione generale della Presidenza della Regione, ad una nuova campagna di comunicazione strutturata per la diffusione della misura.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde